DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 6

Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali

I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilita' della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 2 aprile 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia previdenziale
Estremi	Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-previdenziale-103-1991/art-6-regime-delle-prescrizioni-delle-prestazioni-previdenziali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it